



COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 DEL 19-06-2026

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N° 267/2000 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELL'UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA", AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 88, DELLA LEGGE N. 56/2014 E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PER CONTO DEL COMUNE DI GERGEI

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di giugno alle ore 13:00, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, alla Seconda convocazione Straordinaria regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio comunale partecipato dai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Zedda Rossano	Presente	Carta Olindo	Presente
Cau Simone	Presente	Dessi Mauro	Presente
Melis Cinzia	Assente	Murru Cristiana	Presente
Passon Isabella	Presente	Pisanu Alessandra	Presente
Manis Gian Franco	Assente	Floris Francesca	Assente
Brughitta Andrea	Presente	Farris William	Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Saba Gabriella.

Assume la presidenza il Zedda Rossano in qualità di Sindaco, il quale constatato legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il D.Lgs. 36/2023:

- è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- all'art. 62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di

forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro: procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

- ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;
- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g); all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2; all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e

c);

- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- Che in data 19/02/2026, l'Unione dei Comuni “Marmilla” ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:
 - Livello di qualificazione lavori: L1 – senza limiti di importo;
 - Livello di qualificazione servizi e forniture: SF1 – senza limiti di importo;
- Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti anche fuori dal territorio di competenza dei Comuni dell'Unione, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;
- che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità

disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

VALUTATO che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) è finalizzato a consentire ai soggetti aderenti (non in possesso di qualificazione) una gestione ottimale delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché alla gestione delle procedure afferenti alle opere;

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di Gergei con nota prot. N° 3351. Del 14/05/2025 ha presentato formale richiesta all'Unione di Comuni "Marmilla" affinché procedesse all'affidamento e all'esecuzione del seguente intervento:

Affidamento in Concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei in qualità di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs n° 36/2023;

- Il Comune di Gergei. non ha conseguito la qualificazione adeguata all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sopracitati onde per cui è necessario che deleghi tali funzioni ad una stazione appaltante qualificata ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e seguenti del D.Lgs n° 36/2023;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente agli enti locali di stipulare convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) promuove forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche mediante stazioni uniche appaltanti;
- il ricorso ad una Stazione Unica Appaltante (SUA) consente di migliorare la qualità delle procedure di gara, assicurare maggiore trasparenza, legalità ed efficienza amministrativa, nonché ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie;

CONSIDERATO CHE la gestione associata delle procedure di gara è finalizzata a:

- garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza;
- assicurare uniformità nelle procedure di affidamento;
- ridurre il rischio di contenzioso;
- rafforzare le competenze tecniche in materia di contratti pubblici;

DATO atto che la S.U.A. opererà per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE la convenzione disciplina:

- l'individuazione dell'ente capofila;
- le funzioni attribuite alla SUA;
- le modalità di conferimento delle procedure di gara da parte degli enti aderenti;
- i rapporti finanziari e il riparto delle spese;
- la durata e le modalità di recesso;

- le forme di coordinamento e controllo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

ACQUISITI:

- Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
 - Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Massimiliano Campesi, giusto Decreto Sindacale n. 1/2026 come rettificato dal Decreto Sindacale n.2/2026, esprime parere favorevole sulla proposta n. 19 del 17.06.2026 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
- Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
 - La Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto Decreto Sindacale n. 1/2026 come rettificato dal Decreto Sindacale n.2/2026, esprime parere favorevole sulla proposta n. 19 del 17.06.2026. Il parere attesta la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, nonché l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli sotto il profilo finanziario, patrimoniale e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco illustra la proposta e chiuso il dibattito, la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

- Presenti n.8
- Votanti n. 8
- Voti Favorevoli n. 8
- Voti Contrari n.0
- Astenuti n.0

Nessun intervento

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

- Presenti n.8
- Votanti n. 8
- Voti Favorevoli n. 8
- Voti Contrari n.0
- Astenuti n.0

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 19-06-2026 COMUNE DI GERGEI

1. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la gestione delle attività di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione di Comuni "Marmilla", ai sensi dell'art. 1, comma 88 della L. n° 56/2014 e dell'art. 62 del D.Lgs n° 36/2023 per l'attuazione dell'intervento:

Affidamento in Concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei;

2. Di dare atto che alla S.U.A. dell'Unione di Comuni "Marmilla" sono attribuite le funzioni di gestione delle procedure di gara secondo quanto previsto dalla convenzione;

3. Di stabilire che la S.U.A. dell'Unione di Comuni "Marmilla" eserciterà, in particolare, le seguenti funzioni:

- predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, capitolati su input del Comune di Gergei;
- gestione delle procedure di affidamento, inclusa la pubblicazione, la ricezione delle offerte e la nomina delle commissioni;
- supporto giuridico-amministrativo in materia di contratti pubblici;
- gestione delle piattaforme telematiche di gara;
- la stipula del contratto e la fase di esecuzione, salvo diversa previsione convenzionale;

4. Di precisare che restano in capo al Comune di Gergei:

- la programmazione degli interventi;
- la progettazione e validazione dei progetti;
- l'adozione degli atti di impegno di spesa;

5. Di autorizzare il Presidente dell'Unione alla sottoscrizione della convenzione;

6. Di demandare ai responsabili dei servizi competenti l'adozione degli atti conseguenti, inclusa l'organizzazione operativa della S.U.A.;

7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Zedda Rossano

Il Segretario comunale
Dott.ssa Saba Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)